

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36431 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 11/11/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

nel procedimento a carico di:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI

nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso la sentenza del 21/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato
sostituto processuale dell'avv

del foro di ROMA che deposita nomina a
del foro di

) in difesa del responsabile civile AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
e che insiste per l'accoglimento del ricorso con rigetto del ricorso delle parti
civili.

E' presente l'avvocato del foro di TORINO in difesa delle parti civili
che insiste per l'accoglimento del ricorso
depositando conclusioni scritte e note spese alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato del foro di in
difesa delle parti civili che chiede l'annullamento
con rinvio della sentenza impugnata davanti al giudice civile, riportandosi alle
conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.

E' presente l'avvocato del foro di
in difesa di in proprio ed in sostituzione orale del
codifensore avv. del foro di che
insiste per il rigetto dei ricorsi delle parti civili.

E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) del foro di ROMA in difesa di
che insiste per la conferma della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato del foro di , che deposita nomina a
sostituto processuale dell'avv. del foro di
difensore di e di
e che chiede il rigetto dei ricorsi delle parti civili.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.3.2016, il Tribunale di _____ aveva dichiarato i medici _____ responsabili del reato di omicidio colposo di _____ deceduto a seguito di dissezione aortica acuta, patologia che secondo il Tribunale non era stata colposamente diagnosticata dagli imputati, per non avere costoro disposto i necessari esami diagnostici oltre il primo livello (esame ecocardiografico, TAC encefalo, RX torace) nonostante ciò fosse imposto dal quadro sintomatologico del paziente. Gli altri medici imputati _____ erano stati assolti. _____, in solido con l'Azienda Sanitaria Provinciale (d'ora in poi ASP) n. 5 di _____, erano anche stati condannati civilmente al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili nonché al pagamento di una provvisoria di 25.000 euro in favore di ciascuna delle predette parti civili.

2. Con sentenza del 21.1.2019, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto _____ dal reato di omicidio colposo di _____ "perché il fatto non sussiste" e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

La Corte di merito, in sintesi, ha ritenuto l'insussistenza del nesso causale fra la condotta degli imputati e il decesso del _____. Sulla base dell'evidenza disponibile, ed in particolare delle conclusioni dei consulenti tecnici del PM, i giudici di merito hanno osservato che anche nel caso di tempestiva diagnosi - avuto riguardo ai tempi necessari al trasferimento del _____ in un ospedale adeguatamente attrezzato, ai tempi necessari per organizzare presso quest'ultimo l'equipe operatoria di alta specializzazione, ai notevolissimi rischi connessi all'operazione medesima - non si sarebbe potuto affermare con certezza che il paziente si sarebbe salvato.

3. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione le parti civili costituite e l'ASP n. 5 di _____



4. I difensore delle parti civili lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 41, 113, 589 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova.

Si deduce che la Corte territoriale ha travolto il giudizio di responsabilità degli imputati con una decisione che non soddisfa i parametri che devono sussistere in caso di totale ribaltamento della sentenza di primo grado, dovendo il giudice di appello, per un verso, spiegare le ragioni della sua decisione ove si discosti dalla valutazione del giudice di primo grado e, per altro verso, dare contezza dei motivi per i quali disattende la ricostruzione della sentenza riformata. Il percorso argomentativo della Corte di appello è solo apparente: esso è avulso dalle risultanze processuali e non si confronta con le specifiche argomentazioni del primo giudice. Dalle consulenze di parte è emerso che un appropriato intervento di cardiocirurgia avrebbe determinato una percentuale di sopravvivenza del 70%. Le negligenze dei medici non hanno consentito al di fruire della possibilità di essere sottoposto ad un intervento in un adeguato centro medico specialistico, in tal modo privandolo della possibilità di salvarsi con una probabilità vicina al 70% (o al 50% se si tiene conto della consulenza del dott.

I ricorrenti, pertanto, insistono per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli imputati , con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

5. L'ASP n. 5 di lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello, a seguito dell'assoluzione degli imputati, revocato le statuizioni civili a carico degli stessi e di essa ricorrente, avendole invece erroneamente confermate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure avanzate dalle parti civili sono infondate, con conseguente rigetto dei relativi ricorsi.

2. La doglianza che attiene all'asserita mancanza, nella sentenza impugnata, di una c.d. "motivazione rafforzata" è stata prospettata in maniera generica - non avendo precisato quali punti specifici della sentenza di primo grado e perché gli stessi non sarebbero stati adeguatamente confutati dalla sentenza impugnata - e comunque non considera che l'obbligo di motivazione richiesto al giudice di appello per la riforma della sentenza di primo grado si atteggia in modo alquanto diverso, a seconda che il ribaltamento in appello riguardi una sentenza che in primo grado abbia assolto o condannato l'imputato.

E' stato, infatti, autorevolmente sostenuto – e va qui ribadito - che solo nel primo caso (sentenza di assoluzione in primo grado) al giudice d'appello (che ribalti la decisione) si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; di contro, per il ribaltamento della sentenza di condanna il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Ciò che conta, nel percorso motivazionale della sentenza di appello che ribalti in assoluzione il giudizio di condanna di primo grado, è che la diversa ricostruzione offerta risulti plausibile in quanto ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. Occorre, quindi, che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo, in modo da soddisfare l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (così, in motivazione, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise).

3. Si deve ritenere che tali requisiti motivazionali siano stati pienamente soddisfatti nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, che rimane esente da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità.

In particolare, nessun travisamento della prova appare riscontrabile nel provvedimento oggetto di scrutinio, che, nel richiamare correttamente gli insegnamenti della Corte di cassazione nella nota sentenza Franzese (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002) in relazione alla problematica della verifica del nesso causale nel reato colposo omissivo improprio, ha esaurientemente e congruamente ancorato il suo giudizio di insussistenza di tale nesso sulla base delle conclusioni rese nel processo dagli esperti nominati dal PM.

In particolare, è stato riscontrato che per la patologia da cui era affetto il (dissezione aortica "tipo A" di Stanford) l'unico intervento salvavita è rappresentato da un immediato intervento chirurgico avente un elevato tasso di mortalità, pari al 30%. Nel caso di specie, la Corte ha considerato che il paziente non poteva essere sottoposto ad intervento immediato, in quanto era ricoverato in un ospedale del tutto impreparato ad affrontare un simile intervento chirurgico, pertanto il avrebbe dovuto essere trasferito in un altro ospedale adeguatamente attrezzato. In presenza di tali condizioni, è stato ragionevolmente ritenuto che non vi fosse alcuna certezza che il trasferimento si sarebbe potuto attuare in tempo per garantire che l'intervento chirurgico garantisse una

probabilità di sopravvivenza pari al 70%. Inoltre, le difficoltà del caso erano aggravate dalla circostanza che dovevano essere eseguiti in contemporanea due interventi, uno al torace da parte di un cardiocirurgo e uno all'aorta sopra renale da parte di un chirurgo vascolare. E' stato ulteriormente osservato, sulla base di quanto riferito dal consulente di parte, dott. [redacted] che la tipologia di dissecazione da cui il paziente era affetto era tra le più gravi, per cui l'intervento da eseguire in urgenza, in un paziente in un quadro di shock, avrebbe avuto un tasso di mortalità attorno al 50-60%, anche tenuto conto del fatto che nel paziente era stato riscontrato un imponente sanguinamento retro peritoneale che avrebbe richiesto un intervento di chirurgia vascolare, con un ulteriore rischio di morte per il paziente.

In coerenza con tali risultanze processuali, in nessun modo smentite dagli stessi ricorrenti, i giudici di appello hanno congruamente e logicamente concluso nel senso che anche una tempestiva diagnosi da parte degli odierni imputati non avrebbe eliminato il ragionevole dubbio che ciò avrebbe consentito di impedire il decesso del [redacted], per contro altamente probabile in considerazione della gravità della patologia accertata e delle circostanze del caso concreto dianzi accennate.

4. Il ricorso del responsabile civile è fondato.

E' pacifico che in caso di sentenza di primo grado di condanna, il giudice dell'impugnazione, nell'assolvere l'imputato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, perché di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili (Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, Responsabile civile ASL di Modena, Rv. 27512001).

La sentenza impugnata, a fronte dell'assoluzione degli imputati [redacted] avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili di condanna nei confronti degli stessi e del responsabile civile, mentre ha erroneamente confermato "nel resto" la sentenza di primo grado, ivi comprese le relative statuizioni civili di condanna.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 587, comma 4, cod. proc. pen., la presente impugnazione proposta dal responsabile civile, non essendo fondata su motivi personali, per le ragioni sopra evidenziate, giova agli imputati non ricorrenti; per l'effetto, le statuizioni civili vengono eliminate anche nei confronti di [redacted], oltre che dell'ASP n. 5 di [redacted] quale responsabile civile ricorrente.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, statuizioni che elimina anche nei confronti degli imputati per l'effetto estensivo.

Rigetta i ricorsi delle parti civili che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11 novembre 2020

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente
Giacomo Fumu

